



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino

Servizio: Polo Economico Produttivo

OGGETTO: 'NUOVE MISURE PRECAUZIONALI ED ECCEZIONALI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 - LIMITAZIONE DEI MERCATI CITTADINI AL SETTORE ALIMENTARE IN OTTEMPERANZA AL DPCM 14/01/2021 E CONSEGUENTE RIDEFINIZIONE DELLE AREE MERCATALI'.

ORDINANZA del 20/01/2021 n. 1

Proposta N°: 2021/171 del 18/01/2021

OGGETTO: 'NUOVE MISURE PRECAUZIONALI ED ECCEZIONALI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 - LIMITAZIONE DEI MERCATI CITTADINI AL SETTORE ALIMENTARE IN OTTEMPERANZA AL DPCM 14/01/2021 E CONSEGUENTE RIDEFINIZIONE DELLE AREE MERCATALI“.

IL SINDACO

Visto il DPCM 3 novembre 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”

Atteso che tale provvedimento disciplina, tra l'altro, le nuove modalità di funzionamento dei mercati cittadini previste per le Regioni "zona rossa" dispone nel merito che *"sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari"*.

Preso atto che il sopra ricordato DPCM 3 novembre 2020, per la succitata "zona rossa" dispone nel merito che *"sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari"*.

Vista l'Ordinanza sindacale n. 28 del 6/11/2020 avente ad oggetto "Nuove misure precauzionali ed eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da Covid19 - limitazione dei mercati cittadini al settore alimentare in ottemperanza al DPCM 3/11/2020 e conseguente ridefinizione delle aree mercatali“;

Visto Il DPCM del 14 gennaio 2021 che contiene nuove disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione del Covid-19, valide dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 che conferma l'individuazione di tre differenti “zone” (gialla, arancione, rossa), corrispondenti a diversi scenari di rischio, e istituisce inoltre, in conformità a quanto previsto dal [Decreto Legge n. 2](#) de 14 gennaio 2021, una cosiddetta “zona bianca” nella quale si collocano le Regioni con un livello di rischio basso.

Preso atto che In base all'[Ordinanza](#) del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, a partire da domenica 17 gennaio, fino a domenica 31 gennaio, la Lombardia è collocata in "zona rossa" e che si applicano le misure di cui all'art. 3. del sopra citato DPCM del 14 gennaio 2021 che dispone nel merito che *"sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari"*.

Ritenuto per questo motivo necessario ridefinire le aree mercatali accorpendo i banchi alimentari mediante l'occupazione degli spazi che si sono resi liberi dalle merceologie di vendita non consentite;

Ritenuto altresì non necessario intervenire con modifiche alla disposizione dei banchi del mercato del martedì anche in considerazione della sua limitata estensione e del numero di banchi presenti;

Considerato infine che, per mere esigenze pratiche e logistiche emerse nel concreto svolgimento dei mercati cittadini risulta opportuno introdurre alcune modifiche alla disposizione dei banchi limitatamente al mercato del venerdì;

Visto l'art. 50 del TUEL - D. lgs. n. 267 del 2000;

ORDINA

Per le ragioni esposte nelle premesse, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DPCM 14/01/2021:

1. i mercati cittadini che si svolgono nelle giornate del lunedì mercoledì, giovedì venerdì e sabato, a far tempo dall'entrata in vigore del DPCM 14/01/2021 e fino a nuove disposizioni, si svolgeranno nelle aree individuate e secondo la disposizione indicata nelle planimetrie predisposte per ciascun mercato, allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, mentre per il mercato del martedì non è previsto alcun accorpamento dei banchi;
2. è consentita la spunta anch'essa riservata agli operatori del settore alimentare;
3. sono fatte salve tutte le misure anticontagio statali e regionali attualmente in vigore compresi i protocolli igienico sanitari e i loro allegati attualmente in vigore;

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.

- Si provvede all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
- L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le Forze dell'ordine e ai presidi sanitari.
- Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.
- Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Segreteria Generale;
- Gli uffici comunali per le rispettive competenze;
- Al comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;
- Al Comando Carabinieri Cinisello Balsamo;
- Al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo;
- Alla Società partecipata Nord Milano Ambiente S.p.A.:

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI

ALLEGATI

- **planimetria mercato del lunedì** (impronta:
0D1E49A37DFAC33A85C9BBD6DDF9C5B8B34A1E727F778E66E260BD6BEB041FD1)
- **planimetria mercato del mercoledì** (impronta:
2D959C8DB7022BDF50B8F2B411C62A83D14425B721FEC52C62326A78403C7A7B)
- **planimetria mercato del giovedì** (impronta:
582C873ACA6BF1E8453BD8D1A45E274B45A537EDB405A84B2EAA394D0D0811E3)
- **planimetria mercato del venerdì costa** (impronta:
A41B2C78F013E56B652DAE75178AB9998F3BA18B6CFE236901B87F7C01C08744)
- **planimetria mercato del venerdì carcano** (impronta:
4F472C2AD0AAE566F7E926315C1E593F1DCA430CD14C4631A89899C75C927C63)
- **planimetria mercato del sabato** (impronta:
AD1CCD912ACD95A682939DF6AC8CD0445B0E4BC5F639F2FD195793EFC7B2CEDE)



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino

Servizio: Polo Economico Produttivo

OGGETTO: NUOVE MISURE PRECAUZIONALI ED ECCEZIONALI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI NEI MERCATI CITTADINI E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DELLE AREE MERCATALI IN OTTEMPERANZA DEL DPCM 3/11/2020 E SS.MM.II., IN FUNZIONE DELLE ORDINANZE DEL MINISTRO DELLA SALUTE CHE ATTRIBUISCONO ALLA LOMBARDIA IL GRADO DI RISCHIO CORRELATO AI COLORI ROSSO, ARANCIONE, GIALLO OPPURE BIANCO.

ORDINANZA del 28/01/2021 n. 2

Proposta N°: 2021/301 del 25/01/2021

OGGETTO: NUOVE MISURE PRECAUZIONALI ED ECCEZIONALI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI NEI MERCATI CITTADINI E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DELLE AREE MERCATALI IN OTTEMPERANZA DEL DPCM 3/11/2020 E SS.MM.II., IN FUNZIONE DELLE ORDINANZE DEL MINISTRO DELLA SALUTE CHE ATTRIBUISCONO ALLA LOMBARDIA IL GRADO DI RISCHIO CORRELATO AI COLORI ROSSO, ARANCIONE, GIALLO OPPURE BIANCO.

IL SINDACO

Visto il DPCM 3 novembre 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”

Visto Il DPCM del 14 gennaio 2021 contenente nuove disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione del Covid-19, valide dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 e che conferma l'individuazione di tre differenti “zone” (gialla, arancione, rossa), corrispondenti a diversi scenari di rischio, e istituisce inoltre, in conformità a quanto previsto dal [Decreto Legge n. 2](#) de 14 gennaio 2021, una cosiddetta “zona bianca” nella quale si collocano le Regioni con un livello di rischio basso.

Preso atto che In base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, a partire da domenica 17 gennaio, fino a domenica 31 gennaio, la Lombardia è stata collocata in “zona rossa” e che si applicano le misure di cui all'art. 3. del sopra citato DPCM del 14 gennaio 2021 che dispone nel merito che *“sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”*.

Vista altresì l'Ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2021 che colloca nuovamente la Lombardia in “zona arancione” a partire dal 24 gennaio 2021;

Atteso che tali provvedimenti disciplinano, tra l'altro, le modalità di funzionamento dei mercati cittadini previste rispettivamente per le Regioni “zona rossa” disponendo nel merito che *“sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”*, mentre per le Regioni “zona arancione” “zona gialla” e “zona bianca” non è prevista alcuna limitazione merceologica alla vendita al dettaglio negli stessi;

Considerato che a causa della fluttuazione della curva epidemiologica la Regione Lombardia sarà presumibilmente soggetta a ripetute e numerose variazioni dello scenario di rischio attribuito;

Ritenuto opportuno, coerentemente con i principi di semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa, stabilire in via preventiva e automatica le modalità di esercizio dei mercati in dipendenza della vigenza dei provvedimenti statali che di volta in volta

attribuiranno alla Regione Lombardia un diverso scenario di rischio, tenuto conto che nella c.d. “zona rossa” occorrerà ridefinire le aree mercatali accorpendo i banchi alimentari mediante l'occupazione degli spazi che si sono resi liberi dalle merceologie di vendita non consentite;

Ritenuto altresì non necessario intervenire con modifiche alla disposizione dei banchi del mercato del martedì effettuato in “zona rossa” anche in considerazione della sua limitata estensione e del numero di banchi presenti;

Considerato infine che, nel vigore della “zona rossa”, per mere esigenze pratiche e logistiche emerse nel concreto svolgimento dei mercati cittadini, si conferma l'opportunità di alcune modifiche alla disposizione dei banchi, limitatamente al mercato del venerdì;

Visto l'art. 50 del TUEL - D. lgs. n. 267 del 2000;

ORDINA

Per le ragioni esposte nelle premesse, in ottemperanza alle disposizioni di cui ai DPCM 3/11/2020 e 14/01/2021 ed ai successivi provvedimenti ministeriali e regionali:

1. Quando la Regione Lombardia è collocata con Ordinanza del Ministro della salute nella “**zona rossa**” sono in vigore le seguenti misure:
 - i mercati cittadini che si svolgono nelle giornate del lunedì mercoledì, giovedì venerdì e sabato si svolgeranno nelle aree individuate e secondo la disposizione indicata nelle planimetrie predisposte per ciascun mercato, allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, mentre per il solo mercato del martedì non è previsto alcun accorpamento dei banchi;
 - è consentita la spunta anch'essa riservata esclusivamente agli operatori del settore alimentare;
 - sono fatte salve tutte le misure anticontagio statali e regionali in vigore compresi i protocolli igienico sanitari e i loro allegati;
2. Quando la Regione Lombardia è collocata con Ordinanza del Ministro della salute nella “**zona arancione**”, “**zona gialla**” oppure in “**zona bianca**” sono in vigore le seguenti misure:
 - i mercati cittadini che si svolgono nelle giornate del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato si effettuano nelle aree ordinariamente individuate;
 - relativamente al solo mercato del giovedì non è consentita la spunta;
 - sono fatte salve tutte le misure anticontagio statali e regionali in vigore, compresi i protocolli igienico sanitari e i loro allegati relativi al rispettivo scenario di rischio;

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.

Si provvede all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le Forze dell'ordine e ai presidi sanitari.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Segreteria Generale;
- Gli uffici comunali per le rispettive competenze;
- Al comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;
- Al Comando Carabinieri Cinisello Balsamo;
- Al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo;
- Alla Società partecipata Nord Milano Ambiente S.p.A.:

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI

ALLEGATI

- **planimetria mercato del lunedì** (impronta:
3CE009D73F2042ACA1857F399F1E053F8EB9401764498C110672AA7EBD0C73C6)
- **planimetria mercato del mercoledì** (impronta:
F54E35324D4223228C311D3D026A91C4F0D12FC2188A1E9C20E70758B0A66BE6)
- **planimetria mercato del giovedì** (impronta:
89FEF95E1502DD0550CAC4CFF387FB60C411B969BEC101120DB78AA43A4F1B0B)
- **planimetria mercato del venerdì carcano** (impronta:
535500429CFBF44940331E98A6ADC97A41CC214B92150086609F33DBE4C9FA7E)
- **planimetria mercato del venerdì costa** (impronta:
4A83C21FC3383C4D5FB6A240FAEFF39DD83ECE526BF0E40280CD26F0E718C6A7)
- **planimetria mercato del sabato** (impronta:
D69D572CA777245FFDEC8CB315F8DB8BF6098E7F772CC5A2B428643D153A7D63)



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Staff del Sindaco e della Giunta

Servizio: Supporto Sindaco e Giunta

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 per la limitazione all'accesso di determinate strade e/o piazze del centro urbano, emanata al fine di evitare situazioni di assembramento che possano aggravare il quadro pandemico locale

ORDINANZA del 08/03/2021 n. 4

Proposta N°: 2021/985 del 08/03/2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 per la limitazione all'accesso di determinate strade e/o piazze del centro urbano, emanata al fine di evitare situazioni di assembramento che possano aggravare il quadro pandemico locale

IL SINDACO

Premesso che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia dal Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e che con successiva dichiarazione del 11/03/2020 è stata indicata come "pandemia" in considerazione degli alti livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Rilevato che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro è sempre indicata tra le misure per impedire la diffusione del contagio da Cov-19;

Osservato che soprattutto nella fascia pomeridiana e serale, in alcune zone del territorio comunale si registrano situazioni di affollamento, legati anche alla presenza di attività commerciali e pubblici esercizi, con possibile violazione del distanziamento;

Osservato ancora che in Piazza Gramsci e nelle zone antistanti e prossime al Centro culturale "Il Pertini" di sono registrate situazioni di particolare affollamento nelle aree esterne;

Ritenuto necessario limitare e/o interdire l'accesso a tali zone, al fine di ridurre il rischio di contagio e tutelare la salute pubblica;

Rilevato che l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in situazioni di emergenza sanitaria come quella descritta, consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei, anche contingibili e urgenti;

Dato atto che l'art. 11 comma 1) del DCPM 02/03/2021 stabilisce che può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private;

Ritenuto pertanto di dover assumere misure preventive atte ad impedire i possibili assembramenti e ad evitare gli eventuali disordini in caso di mera applicazione delle misure repressive per il mancato rispetto della normativa nazionale e regionale per il contratto al diffondersi dell'infezione dal Coronavirus;

Valutato che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate, integrino le condizioni di eccezionalità di tutela della salute pubblica, riferita alla peculiarità degli ambiti urbani oggetto delle limitazioni e dei divieti imposti.

Visti:

La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con successivi atti fino al 30 aprile 2021;

Il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", con particolare riferimento all'art. 4;

Il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri provvedimenti normativi, succedutisi nel tempo e che hanno introdotto, visto il perdurare dello stato di emergenza, disposizioni e misure urgenti, a livello nazionale e regionale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con gradualità differente e commisurata all'andamento della pandemia;

L'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 714 del 04 marzo 2021 che, a partire dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, in ragione del quadro epidemiologico in corso introduce per l'intero territorio regionale l'entrata in fascia 'arancione rafforzato';

Visto in particolare il DPCM 3 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17).

ORDINA

1. Indistintamente, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 16:30 alle ore 22:00 la chiusura al pubblico delle seguenti località del Comune di Cinisello Balsamo:
 - a. Area pedonale di Vicolo Stretto
 - b. Aree antistanti e prospicienti tutti i lati del centro culturale "Il Pertini"
2. In tutte le località di cui sopra è consentita, negli orari indicati, esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente in contenitori da asporto, con preclusione assoluto di consumo nelle aree esplicitate;
3. E' fatto assoluto divieto e stazionamento sul suolo pubblico prima e dopo l'accesso alle attività commerciali insistenti nelle aree indicate al punto 1);
4. Viene in ogni caso consentito l'accesso e il deflusso agli esercizi commerciali, alle abitazioni private e ai pubblici uffici.

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo alle disposizioni citate in premessa (art. 4 del D.L n. 19/2020 convertito con modificazioni in legge n. 35/2020)

AVVISA

Il presente provvedimento ha efficacia dalle ore 16:30 dell' 8 marzo fino a ore 24:00 del 14 marzo 2021

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cinisello Balsamo per 15 giorni consecutivi e sul sito internet istituzionale <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/>

L'efficacia della presente ordinanza e delle misure ivi individuate restano comunque condizionate dall'evoluzione del contesto sanitario a livello nazionale e/o territoriale, e dal conseguente quadro normativo di riferimento

Avverso il presente provvedimento è esperibile: ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Staff del Sindaco e della Giunta

Servizio: Supporto Sindaco e Giunta

OGGETTO: Ordinanza per la concessione della deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festivo delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuatori e piercing.

ORDINANZA del 12/04/2021 n. 5

Proposta N°: 2021/1587 del 12/04/2021

OGGETTO: Ordinanza per la concessione della deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festivo delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuatori e piercing.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che, nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure "*restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative*";

VISTO il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020 "*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*";

VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.*

35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);

VISTA altresì l'Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021 ad oggetto «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana.*» (21A02238) - (G.U. Serie Generale, n. 86 del 10 aprile 2021);

RICHIAMATI:

- l'articolo 9 del vigente "Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista", approvato con deliberazione consiliare n. 87 in data 10.12.2009, il quale prevede che «*gli orari di esercizio ed il calendario delle aperture straordinarie domenicali e festive facoltative sono determinati con ordinanza del Sindaco*»;

RITENUTO che risponda a ragioni di pubblico interesse consentire in via temporanea, fino al permanere del Comune di Cinisello Balsamo in zona arancione, l'apertura domenicale e festiva facoltativa dei suddetti esercizi al fine di ampliare la possibilità di accesso agli stessi da parte della clientela dopo la chiusura protrattasi per diverso tempo e, nel contempo, agevolare gli operatori del settore nell'organizzare la loro attività potendo contare settimanalmente su una giornata in più di apertura, nonché per meglio rispondere alle esigenze della clientela e della tutela della salute pubblica, garantendo una migliore pianificazione degli accessi;

DATO ATTO che la disciplina regionale in materia di artigianato assegna ai regolamenti comunali la disciplina degli orari di apertura e di esercizio dell'attività degli esercizi in oggetto;

VISTI:

- la legge 4 gennaio 1990, n. 1 «Disciplina dell'attività di estetista»;
- la legge 17 agosto 2005, n. 174 «Disciplina dell'attività di acconciatore»;
- la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 3 «Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativi ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle
- leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 e 2 febbraio 2010, n. 6»;
- il Regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5 che disciplina l'attività di estetista;
- il Regolamento regionale 1 febbraio 2018, n. 4 che disciplina l'attività di

acconciatore;

RITENUTO di permettere alle imprese artigiane di cui trattasi di ampliare le fasce orario per meglio gestire la ripresa delle attività adeguandosi ai protocolli sanitari in essere;

SENTITE le Associazioni locali di categoria maggiormente rappresentative, che si sono espresse favorevolmente;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

ORDINA

durante il periodo di classificazione in zona arancione del Comune di Cinisello Balsamo, fatte salve diverse disposizioni, le attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing possono facoltativamente restare aperte al pubblico nei giorni festivi, nonché nelle giornate di domenica, dalle ore 7 alle 20, previa preventiva comunicazione al Comune, ad esclusione delle attività che insistono nei centri commerciali, parchi commerciali e gallerie commerciali.

DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Cinisello Balsamo e in home page sul sito istituzionale.

Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, mediante tutti i canali di comunicazione dell'ente (sito istituzionale, social, avvisi pubblici).

Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Segreteria Generale;
- gli uffici comunali per le rispettive competenze;
- Comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;
- Comando Carabinieri di Cinisello Balsamo;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cinisello Balsamo
- Compagnia Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni;
- Prefettura di Milano.

Il Sindaco

TORCASSO RITA



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Staff del Sindaco e della Giunta

Servizio: Informazione Comunicazione e Web Staff

OGGETTO: Ordinanza per la concessione della deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festivo delle attività di barbieri, acconciatore, estetista, tatuatori e piercing.

ORDINANZA del 12/04/2021 n. 6

Proposta N°: 2021/1593 del 12/04/2021

OGGETTO: Ordinanza per la concessione della deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festivo delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuatori e piercing.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che, nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure "*restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative*";

VISTO il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020 "*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*";

VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*,"

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*». (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);

VISTA altresì l'Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021 ad oggetto «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana.*» (21A02238) - (G.U. Serie Generale, n. 86 del 10 aprile 2021);

RICHIAMATO l'articolo 9 del vigente "Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista", approvato con deliberazione consiliare n. 87 in data 10.12.2009, il quale prevede che «*gli orari di esercizio ed il calendario delle aperture straordinarie domenicali e festive facoltative sono determinati con ordinanza del Sindaco*»;

RITENUTO che risponda a ragioni di pubblico interesse consentire in via temporanea, fino al permanere del Comune di Cinisello Balsamo in zona arancione, l'apertura domenicale e festiva facoltativa dei suddetti esercizi al fine di ampliare la possibilità di accesso agli stessi da parte della clientela dopo la chiusura protrattasi per diverso tempo e, nel contempo, agevolare gli operatori del settore nell'organizzare la loro attività potendo contare settimanalmente su una giornata in più di apertura, nonché per meglio rispondere alle esigenze della clientela e della tutela della salute pubblica, garantendo una migliore pianificazione degli accessi;

DATO ATTO che la disciplina regionale in materia di artigianato assegna ai regolamenti comunali la disciplina degli orari di apertura e di esercizio dell'attività degli esercizi in oggetto;

VISTI:

- la legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
- la legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 3 "Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativi ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 e 2 febbraio 2010, n. 6";
- il Regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5 che disciplina l'attività di estetista;
- il Regolamento regionale 1 febbraio 2018, n. 4 che disciplina l'attività di acconciatore;

RITENUTO di permettere alle imprese artigiane di cui trattasi di ampliare le fasce orario

per meglio gestire la ripresa delle attività adeguandosi ai protocolli sanitari in essere;

SENTITE le Associazioni locali di categoria maggiormente rappresentative, che si sono espresse favorevolmente;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

ORDINA

durante il periodo di classificazione in zona arancione del Comune di Cinisello Balsamo, fatte salve diverse disposizioni, le attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing possono facoltativamente restare aperte al pubblico nei giorni festivi, nonché nelle giornate di domenica, dalle ore 7 alle 20, previa preventiva comunicazione al Comune, ad esclusione delle attività che insistono nei centri commerciali, parchi commerciali e gallerie commerciali.

DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Cinisello Balsamo e in home page sul sito istituzionale.

Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, mediante tutti i canali di comunicazione dell'ente (sito istituzionale, social, avvisi pubblici).

Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Segreteria Generale;
- gli uffici comunali per le rispettive competenze;
- Comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;
- Comando Carabinieri di Cinisello Balsamo;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cinisello Balsamo
- Compagnia Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni;



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino

Servizio: Polo Economico Produttivo

OGGETTO: NUOVE MISURE PRECAUZIONALI ED ECCEZIONALI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI NEI MERCATI CITTADINI E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DELLE AREE MERCATALI IN OTTEMPERANZA DEL DPCM 3/11/2020 E SS.MM.II. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 28/01/2021

ORDINANZA del 19/04/2021 n. 7

Proposta N°: 2021/1624 del 13/04/2021

OGGETTO: NUOVE MISURE PRECAUZIONALI ED ECCEZIONALI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI NEI MERCATI CITTADINI E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DELLE AREE MERCATALI IN OTTEMPERANZA DEL DPCM 3/11/2020 E SS.MM.II. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 28/01/2021

IL SINDACO

Visto il DPCM 3 novembre 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”

Visto Il DPCM del 14 gennaio 2021 contenente nuove disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione del Covid-19, valide dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 e che conferma l'individuazione di tre differenti “zone” (gialla, arancione, rossa), corrispondenti a diversi scenari di rischio, e istituisce inoltre, in conformità a quanto previsto dal [Decreto Legge n. 2](#) de 14 gennaio 2021, una cosiddetta “zona bianca” nella quale si collocano le Regioni con un livello di rischio basso.

Preso atto che In base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, a partire da domenica 17 gennaio, fino a domenica 31 gennaio, la Lombardia è stata collocata in "zona rossa" e che si applicano le misure di cui all'art. 3. del sopra citato DPCM del 14 gennaio 2021 che dispone nel merito che *"sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari"*.

Vista altresì l'Ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2021 che colloca nuovamente la Lombardia in “zona arancione” a partire dal 24 gennaio 2021;

Atteso che tali provvedimenti disciplinano, tra l'altro, le modalità di funzionamento dei mercati cittadini previste rispettivamente per le Regioni "zona rossa" disponendo nel merito che *"sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari"*, mentre per le Regioni “zona arancione”

“zona gialla” e “zona bianca” non è prevista alcuna limitazione merceologica alla vendita al dettaglio negli stessi;

Considerato che a causa della fluttuazione della curva epidemiologica la Regione Lombardia sarà presumibilmente soggetta a ripetute e numerose variazioni dello scenario di rischio attribuito;

Ritenuto opportuno, coerentemente con i principi di semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa, stabilire in via preventiva e automatica le modalità di esercizio dei mercati in dipendenza della vigenza dei provvedimenti statali che di volta in volta attribuiranno alla Regione Lombardia un diverso scenario di rischio, tenuto conto che nella c.d. “zona rossa” occorrerà ridefinire le aree mercatali redistribuendo i banchi alimentari mediante l'occupazione degli spazi che si sono resi liberi dalle merceologie di vendita non consentite;

Ritenuto altresì non necessario intervenire con modifiche alla disposizione dei banchi del mercato del martedì effettuato in “zona rossa” anche in considerazione della sua limitata estensione e del numero di banchi presenti;

Considerato infine che, nel vigore della “zona rossa”, per mere esigenze pratiche e logistiche emerse nel concreto svolgimento dei mercati cittadini, si conferma l'opportunità di alcune modifiche alla disposizione dei banchi, limitatamente al mercato del venerdì;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 2 del 28/01/2021 "Nuove misure precauzionali ed eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da Covid19 – individuazione dei settori merceologici ammessi nei mercati cittadini e conseguente adeguamento delle aree mercatali in ottemperanza del dpcm 3/11/2020 e ss.mm.ii., in funzione delle ordinanze del Ministro della salute che attribuiscono alla Lombardia il grado di rischio correlato ai colori rosso, arancione, giallo oppure bianco”;

Visto l'art. 50 del TUEL - D. lgs. n. 267 del 2000;

ORDINA

Per le ragioni esposte nelle premesse, in ottemperanza alle disposizioni di cui ai DPCM 3/11/2020 e 14/01/2021 ed ai successivi provvedimenti ministeriali e regionali:

1. Quando la Regione Lombardia è collocata con Ordinanza del Ministro della salute, dal Presidente della Regione Lombardia o da altro provvedimento normativo nella “**zona rossa**” sono in vigore le seguenti misure:
 - i mercati cittadini che si svolgono nelle giornate del lunedì mercoledì, giovedì

venerdì e sabato si svolgeranno nelle aree individuate e secondo la disposizione indicata nelle planimetrie predisposte per ciascun mercato, allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, mentre per il solo mercato del martedì non è prevista alcuna redistribuzione dei banchi;

- è consentita la spunta anch'essa riservata esclusivamente agli operatori del settore alimentare nei posteggi che si renderanno liberi giornalmente oppure negli spazi predisposti nelle planimetrie allegata;
- sono fatte salve tutte le misure anticontagio statali e regionali in vigore compresi i protocolli igienico sanitari e i loro allegati;
- tutti i banchi per la vendita – fatta eccezione di quelli situati in piazza Carcano che mantengono le dimensioni ordinarie, devono avere dimensioni 7x5 mt.;

2. Quando la Regione Lombardia è collocata con Ordinanza del Ministro della salute, dal Presidente della Regione Lombardia o da altro provvedimento normativo nella “**zona arancione**”, “**zona gialla**” oppure in “**zona bianca**” sono in vigore le seguenti misure:

- i mercati cittadini che si svolgono nelle giornate del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato si effettuano nelle aree ordinariamente individuate;
- relativamente al solo mercato del giovedì non è consentita la spunta;
- sono fatte salve tutte le misure anticontagio statali e regionali in vigore, compresi i protocolli igienico sanitari e i loro allegati relativi al rispettivo scenario di rischio;

3. Le eventuali successive modifiche alle planimetrie allegata al presente atto saranno oggetto di provvedimento dirigenziale e saranno comunicate a tutti gli interessati nei modi previsti dalla legge.

4. Il presente atto sostituisce la precedente ordinanza sindacale n. 2 del 28/01/2021 che cessa di avere efficacia.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.

L'attività di controllo di quanto disposto dalla presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le Forze dell'ordine e ai presidi sanitari.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Segreteria Generale;
- Gli uffici comunali per le rispettive competenze;
- Al comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;
- Al Comando Carabinieri Cinisello Balsamo;
- Al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo;
- Alla Società partecipata Nord Milano Ambiente S.p.A.

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI

ALLEGATI

- **MERCATO LUNEDI covid aprile 2021.pdf** (impronta: 19075B89D94B09B16B9D8E35E06685E8A004AB712044CEF7AF198EEDAD643CB9)
- **MERCATO MERCOLEDì covid aprile 2021.pdf** (impronta: B0F7C37A340B706C85F70EFA71B46381B9C6BD4FAC8A88DF4F3670A177BF0DEB)
- **NUOVO MERCATO giovedì covid aprile 2021 (1).pdf** (impronta: A6E9570A02C003D2F6AE68A8B19342B1A1A04D384389941F34B38CE068B40D49)
- **MERCATO VENERDì carcano covid aprile 2021.pdf** (impronta: 25C05C3AA28B01E4DF63450E02ADE12D85059078041147277AB15216D4973B0A)
- **MERCATO VENERDì costa covid aprile 2021 (1).pdf** (impronta: B57CA04A7756D910FBF7C0903944E745AA0BA29D9A1D0EFF1DE4C30DD7FDA5CC)
- **MERCATO SABATO cilea covid aprile 2021.pdf** (impronta: 84C86F8C5621B2997D74B48BE37DE863C60CD93E5ADB19E194900E879123B73E)